



**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE LAVORO**

La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.ri Magistrati:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dott.ssa Graziella Parisi  | Presidente       |
| Dott.ssa Viviana Urso      | Consigliere      |
| Dott.ssa Caterina Musumeci | Consigliere rel. |

riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 692/2023 R.G., promossa

da

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO PER LA SICILIA  
– AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO

Appellante

contro

NAPOLI ADA

Appellata

\*\*\*\*\*

La Corte, esaminati gli atti;

rilevato l'avvenuto deposito telematico di note scritte da parte dei difensori;

vista l'istanza dell'appellante di notifica, ex art. 151 c.p.c., ai docenti litisconsorti necessari (*"docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo nell'ambito Regione Sicilia, per l'anno scolastico 2018/2019, e di tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Scuola Primaria su posto di sostegno partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 Regione Sicilia"*);

P.Q.M.

autorizza la predetta notifica, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti di cui in parte motiva ed assegnando termine di un mese per la notifica mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero appellante, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ambito Territoriale di Agrigento;



rinvia all'udienza del 27.02.2024 e dispone che essa sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con facoltà di opposizione, ex art. 127 *ter*, comma 2, cpc, a mezzo deposito telematico di apposita istanza entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, per le parti non costituite, entro il termine di cinque giorni dalla costituzione in giudizio nel termine di cui all'art. 436, comma 1, c.p.c.;

Assegna alle parti termine perentorio per il deposito delle note di cui all'art. 127 *ter*, comma 1, cpc fino alla predetta data, con l'avvertimento che il mancato deposito di note comporta gli effetti previsti dal comma 4 del medesimo articolo;

Avvisa i difensori che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 *ter* cpc, sopra indicato, è considerato data di udienza a tutti gli effetti e che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il provvedimento sarà adottato entro i trenta giorni successivi e depositato telematicamente.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso all'esito dell'udienza del 28/11/2023

Il Presidente

*dott.ssa Graziella Parisi*

